

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2012, n. 14-3280

Disposizioni in merito all' irrogazione delle sanzioni in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo riferibili alla programmazione dello sviluppo rurale. Istituzione gruppo di lavoro.

A relazione del Vicepresidente Cavallera e dell'Assessore Sacchetto:

A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1986, n. 898 è stato convertito in legge, con modificazioni il decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione di olio d'oliva nonché una specifica disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

L'articolo 4 della legge citata dispone che per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dagli articoli 2 e 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applichi il Capo I della legge 14 novembre 1981, n. 689. In particolare il medesimo articolo 4 stabilisce che, nelle materie di competenza delle Regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate, l'ordinanza ingiunzione venga emessa dal Presidente della Giunta regionale o da un funzionario da lui delegato.

Con parere n. 1663 del 4 marzo 2005 il Consiglio di Stato, Sezione II, si è pronunciato circa la ripartizione della competenza sanzionatoria tra lo Stato e le Regioni, anche con riferimento ai settori del Piano di sviluppo rurale. In tale parere, in particolare, il Consiglio di Stato ha individuato le Regioni quali soggetti competenti ad irrogare le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni delle norme previste dal Piano di sviluppo rurale, sostenendo l'applicazione del principio di attrazione della competenza sanzionatoria rispetto a quella sostanziale.

Conseguentemente, con deliberazione della Giunta regionale n. 51-2587 del 10 aprile 2006 si è provveduto ad individuare il Settore Contenzioso amministrativo (ora Avvocatura) quale ufficio regionale competente all'irrogazione delle sanzioni in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo di cui al Piano di sviluppo rurale 2000-2006.

Vista la legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 contenente il riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie ed, in particolare, il relativo allegato A in cui s'individua l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) quale ente sanzionatore competente in relazione alla legge 898/1986 (articoli 2 e 3) ed al regolamento CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR));

considerato che l'articolo 7, comma 4 della stessa legge regionale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individui la data a partire dalla quale i procedimenti sanzionatori relativi all'applicazione del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, siano di competenza dell'ARPEA;

preso atto che allo stato attuale la struttura dell'ARPEA non possiede l'esperienza per svolgere i compiti che attengono ai procedimenti sanzionatori sopra citati;

valutata, per le considerazioni sopra espresse, l'opportunità di individuare nella prossima programmazione 2014 – 2020 dello sviluppo rurale la decorrenza della competenza sanzionatoria dell'ARPEA in relazione ai medesimi procedimenti sopra indicati;

verificato, quindi, di proporre alla Giunta regionale, in riferimento alla competenza relativa all'irrogazione delle sanzioni in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo ed, in particolare, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale:

- che la competenza dell'ARPEA decorra dalla programmazione 2014-2020;
- che per quanto riguarda il Piano di Sviluppo rurale 2000-2006 sia confermato al Settore Avvocatura l'incarico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 51-2587 del 10 aprile 2006;
- che per quanto riguarda il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 sia individuato il Settore Avvocatura della Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura;

verificata, inoltre, l'utilità di proporre alla Giunta regionale di dare mandato alla Direzione Patrimonio e Risorse umane di istituire un gruppo di lavoro, presso la Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura, che ne assumerà il coordinamento, per la gestione condivisa dei procedimenti sanzionatori in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale e con lo scopo, tra l'altro, di promuovere lo sviluppo delle necessarie competenze ed esperienze presso l'ARPEA;

valutata l'opportunità che i componenti del gruppo di lavoro siano designati dalle direzioni "Affari istituzionali ed Avvocatura", "Agricoltura", "Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste" e dall'ARPEA,

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della legge regionale 1 luglio 2011, n. 9, contenente il riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie, a partire dalla prossima programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale, decorra la competenza dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA); ciò con riferimento ai procedimenti sanzionatori relativi all'applicazione del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione all'allegato A della citata legge regionale;
- di confermare, come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 51- 2587 del 10 aprile 2006, l'individuazione del Settore Avvocatura, appartenente alla Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura, quale ufficio regionale competente all'irrogazione delle sanzioni in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo di cui al Piano di sviluppo rurale 2000-2006;
- di individuare nel Settore Avvocatura l'ufficio regionale competente all'irrogazione delle sanzioni in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
- di dare mandato alla Direzione Patrimonio e Risorse umane al fine di istituire un gruppo di lavoro, presso la Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura che ne assumerà il coordinamento, per la gestione condivisa dei procedimenti sanzionatori in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale e con lo scopo, tra l'altro, di promuovere lo sviluppo delle necessarie competenze ed esperienze presso l'ARPEA;

- di stabilire che i componenti del gruppo di lavoro siano designati dalle direzioni “Affari istituzionali ed Avvocatura”, “Agricoltura”, “Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste” e dall’ARPEA.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)